



MINISTERO DELLA DIFESA

COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE AI CADUTI

Piazza della Marina 4 – 00196 – ROMA – C.F. 80235090588

CONVENZIONE tra il Ministero Difesa Commissariato Generale Onoranze ai Caduti Roma - e il comune di Treviso (C.F. 80007310263) per l'espletamento dei servizi di custodia e manutenzione ordinaria dei Sepolcreti ubicati nel territorio comunale e di seguito elencati:

- 1) Monumento ai Caduti della 2^a Guerra Mondiale;
- 2) Monumento (ex A.N.P.I.) ai Partigiani Caduti nella Guerra di Liberazione, entrambi ubicati presso il Cimitero Comunale Maggiore di San Lazzaro;
- 3) Cappella Ossario annessa alla Chiesa Votiva di S.M. Ausiliatrice.

PREMESSO CHE:

- l'art. 267 del D.Lgs. 66/15.03.2010 "*Codice dell'Ordinamento Militare*" attribuisce al Commissario Generale per le onoranze ai Caduti la competenza in merito alla "sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti nel territorio dello Stato italiano".;
 - l'art. 271 dello stesso Codice disciplina, attraverso l'affidamento ai Comuni competenti, territorialmente, le modalità di corresponsione del contributo per la partecipazione alle spese di custodia e manutenzione dei Sepolcreti di guerra;
 - all'interno del Cimitero Comunale Maggiore di S. Lazzaro, sul suolo di proprietà comunale è stato costruito, a cura e spese del Comune di Treviso, un Ossario Monumentale destinato a conservare definitivamente i resti ossei di n.172 Caduti della Seconda Guerra Mondiale;
- con deliberazione della Giunta Comunale di Treviso n. 58813/800 del 29/09/1999, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta la concessione in uso

gratuito novantennale del predetto manufatto al Commissariato Generale

Onoranze ai Caduti, ai sensi dell'art. 1° art. 271 del D.Lgs. 15.03.2010;

- con deliberazione della Giunta Comunale di Treviso n. 57712/799 del 29/09/1999 il Comune di Treviso ha accettato la rinuncia dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia – Comitato Provinciale di Treviso – alla concessione in uso gratuito per novantanove anni dell'area n. 60 ed al sovraeretto Monumento ai Partigiani Caduti nella Guerra di Liberazione, ove sono tumulate n. 42 resti ossei, ubicato tra le edicole funerarie n. 59 e n. 61 – ala est nel suddetto Cimitero Comunale Maggiore San Lazzaro di Treviso;

- ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 15.03.2010 con determinazione dirigenziale prot. n. 66670/2758 del 25/10/1999 il predetto Monumento è stato concesso in uso novantennale al Commissariato Generale Onoranze Caduti;

- la Cappella Ossario annessa alla Chiesa Votiva di S. Maria Ausiliatrice di Treviso è stata realizzata con il concorso spese del Ministero della Difesa C.G.O.C. . (Comune di Treviso – part. 7288 – sez. I fg. 10 – lettera E in parte);

- sulla suddetta Cappella Ossario, dove hanno trovato definitiva sistemazione n. 946 Caduti nelle due Guerre Mondiali, è stato costituito a favore dello Stato un diritto d'uso;

- occorre ora disciplinare il rapporto fra le parti contraenti, limitatamente a quanto concerne l'esplicazione dei servizi di custodia e di manutenzione ordinaria,

T R A

1) Dott. Lorenzo TRAINA, nato a Ginevra (CHE) il 26/08/1958 nella sua qualità di Dirigente dei Servizi Demografici, autorizzato alla firma, giusta Ordinanza del sindaco n. 136094/2018 del 27/09/2018;

2) Col. g. gua. Gianpaolo FRANCHI nato il 09/05/1970 a Levico Terme (TN) e domiciliato, agli effetti del presente atto, in Roma nella sede del Commissariato Generale il quale in virtù dell'art. 93 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827 – interviene in quest'atto in nome e per conto del Commissariato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 - Il Ministero della Difesa – Commissariato Generale Onoranze ai Caduti – affida i servizi di custodia e manutenzione ordinaria del Monumento ai Caduti della II^a Guerra Mondiale, del Monumento (ex A.N.P.I.) ai Partigiani Caduti nella Guerra di Liberazione e della Cappella Ossario annessa alla Chiesa Votiva di Santa Maria Ausiliatrice al Comune di Treviso in collaborazione per quanto riguarda la Cappella Ossario con la “Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice”, e sotto la responsabilità del predetto Comune.

Art.3 - In virtù della presente convenzione il Comune di Treviso si assume l'obbligo di:

- provvedere alla custodia e manutenzione ordinaria dei Monumenti di cui all'art.2 con personale di indubbia affidabilità. Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria, tra l'altro, quelli che riguardano la cura del verde (compresa l'estirpazione di erbacce), la sostituzione di piccole forniture elettriche quali ad esempio le lampadine, la pulizia esterna, la riparazione (laddove possibile) di apparecchiature e infissi interni ed esterni, esclusa la sostituzione, la lucidatura delle targhe, la verifica del funzionamento

	dell'impianto idraulico, specie per quanto concerne eventuali perdite e la sostituzione di guarnizioni;	
	- segnalare tempestivamente al citato Commissariato i lavori di straordinaria manutenzione di pertinenza dell'Ente proprietario che si rendessero necessari o quelle inefficienze improvvise che possono provocare danni sia materiali che economici;	
	- esporre le bandiere italiane permanentemente nei Sepolcreti;	
	- fornire ai familiari dei Caduti le notizie eventualmente richieste;	
	- curare l'aggiornamento dei registri i quali saranno tenuti a disposizione del citato Commissariato ogni qualvolta questo ne faccia richiesta,	
	- non autorizzare alcuna esumazione di salme;	
	- non consentire alcuna modifica dell'assetto dell'Ossario Monumentale e del Monumento ai Partigiani Caduti nella Guerra di Liberazione e della Cappella Ossario annessa alla Chiesa Votiva di S. Maria Ausiliatrice salvo esplicita richiesta del Commissariato Generale stesso;	
	- tenere affissa e rispettare la tabella degli orari di apertura e chiusura per i visitatori della Cappella Ossario sita nella Chiesa di S. Maria Ausiliatrice, mentre per gli altri due Sepolcreti siti nel Cimitero Maggiore di S. Lazzaro, l'orario di apertura e chiusura sarà quello del Cimitero stesso, (eventuali deroghe dovranno essere richieste al citato Commissariato);	
	- inviare a mezzo Posta Elettronica Certificata – PEC - al termine del periodo di validità della presente convenzione, al citato Commissariato il “Certificato di buona esecuzione” firmato digitalmente e riportante la seguente dicitura “si attesta che il servizio di custodia e manutenzione dei Sepolcreti per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 è stato espletato nel rispetto dei contenuti	

dell'art. 3 della Convenzione prot. N.....del/...../2019 stipulata con il Ministero della Difesa – Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti”.

Art.4 – La presente convenzione avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di stipula e troverà scadenza il 31 dicembre 2019 con facoltà di rescissione da parte del citato Commissariato, in qualsiasi momento previo avviso di tre mesi. Considerate le premesse di cui sopra e considerato che al fine di garantire il servizio senza soluzione di continuità, il medesimo Comune ha svolto l'attività di cui all'art. 3 a partire dal 1 gennaio 2019, si riconosce e si ratifica l'attività svolta dallo stesso nell'anno 2019 fino al giorno di stipula del presente atto.

Art.5 - A titolo di contributo per gli obblighi di cui all'art.3 della presente convenzione, l'Amministrazione Militare corrisponderà al citato Comune un contributo di € 4.100,00 (quattromilacenti/00) tratto dai fondi del capitolo n. 1147. Ai sensi della LEGGE 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modifiche ed integrazioni, la liquidazione del contributo avverrà a mezzo ordinativo diretto con accredito sul conto di Tesoreria Unico n 0061869 – Sezione di Tesoreria Provinciale di Treviso - a fronte di presentazione della documentazione indicata al precedente Art. 3.

Art.6 – La sorveglianza sugli adempimenti degli obblighi assunti dal Comune è devoluta al citato Commissariato Generale;

Art.7 - La presente convenzione, mentre vincola il Comune di Treviso fin dal momento della sottoscrizione, sarà valida per l'Amministrazione Difesa soltanto dopo che sarà intervenuta la approvazione del Ministero della Difesa, di concerto con i Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, (ex art.271 del D.Lgs 66/15.03.2010 “Codice dell'Ordinamento Militare” e dopo l'adempimento delle formalità previste dalla legge.

Il presente atto è esente dalle spese di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegata "B" al D.P.R. 642/72 e s.m.i. e verrà sottoscritto dalle parti in formato digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2015 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

Dott. Lorenzo TRAINA

IL RAPPRESENTANTE DEL COMMISSARIATO GENERALE

Col. g. gua. Gianpaolo FRANCHI